

Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

**TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C
ED ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

PER: QUICQUARO Francesca, nata a Campobasso il 06.06.1980 e residente in Ripalimosani (CB) al Largo Nausica, n. 1, C.F. QCQ FNC 80H46 B519C, rappresentata e difesa in via congiunta e disgiunta dagli Avv.ti Tiziana Giarrusso (C.F. **GRRTZN75D53B519Q** – tizianagiarrusso@pec.it – fax **0874979048**) e Annamaria Quicquaro (C.F. **QCQ NMR 77D49B 519Y** – pec annamaria.quicquaro@pec.it), giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Campobasso alla Via Regina Elena n. 54

RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro-tempore domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Dirigente pro- tempore;



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

- **AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA**, in persona del
Dirigente pro- tempore;

RESISTENTI

NEI CONFRONTI DI

**tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale AAAA – EEEE delle
graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2014-2017, dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, dell’Ambito Territoriale della
Provincia di Reggio Emilia.**

POTENZIALI RESISTENTI

Per l’accertamento

previa disapplicazione del D.M. Miur n. 235/2014 nonché di ogni altro atto
presupposto, connesso e conseguente

DEL DIRITTO

all’inserimento della ricorrente, titolare del diploma magistrale conseguito entro
l’a.s. 2001/2002, nelle graduatorie ad esaurimento dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Reggio Emilia, per la
scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria, nella posizione e con i punti a lei
spettanti, valide per gli aa.ss. 2014/2017, con tutti i diritti conseguenti, riservate
ai docenti abilitati e utilizzate per l’assunzione a tempo indeterminato sul 50%
dei posti annualmente banditi dal MIUR ex art. 399, D. Lgs. 297/1994;



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

FATTO

- 1) la ricorrente ha conseguito, durante l'anno scolastico 1998-1999, il diploma di maturità magistrale, presso l'Istituto "Principessa Elena" di Campobasso con votazione 90/100, come da certificazione allegata (doc. 1);
- 2) la ricorrente, dunque, è in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti), utilizzabile in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali;
- 3) la sig.ra Quicquaro Francesca, attualmente, è inserita nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto ossia nelle graduatorie **utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi** e non per l'assunzione a tempo indeterminato;
- 4) la ricorrente aspira ad essere inclusa, per la classe di concorso Scuola dell'infanzia e Scuola Primaria, nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, valide per gli aa.ss. 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR, ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. 297/1994 e ss. mm.;
- 5) Il **Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014**, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle predette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato (doc. 2);
- 6) Soltanto con il **DPR del 25 marzo 2014** (di accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) il MIUR ha formalizzato il Parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013, Sezione II, **che ha riconosciuto, a tutti gli effetti di legge, il valore abilitante del diploma magistrale** ai sensi del D.M. 10 marzo 1997 (doc 3);



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

7) Il MIUR ha, dunque, concesso ai docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto (dove sono collocati i docenti muniti di titolo abilitativo), durante l'aggiornamento di dette graduatorie operato con D.M. 235/2014. Tale possibilità (inserimento nelle graduatorie a seguito del riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale) non è stata riconosciuta, però, dal Miur durante le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE), regolate dal D.M. 235/2014. Si precisa che dette graduatorie sono valide non soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato, ma anche per le nomine a ruolo;

9) Il D.M. 235/2014 di aggiornamento della GAE è stato annullato con **Sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015** del 16 aprile 2015, nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 (doc.4).

Tanto premesso, la ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso scuola dell'infanzia e primaria della Provincia di Reggio Emilia, con il punteggio ad ella spettante, sulla scorta dei seguenti motivi di diritto.

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

La presente controversia viene radicata innanzi a Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro perché non viene chiesto l'annullamento dell'atto generale – D.M. 235/2014, recante l'aggiornamento delle GAE – ma la sua disapplicazione ai fini dell'accertamento del diritto ad essere inserita nella graduatoria medesima.



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

Esiste un consolidato orientamento della Cassazione secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poiché concerne una “pretesa” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge (V. Cassazione Civile n. 6752 del 2 aprile 2015 che richiama precedenti Cass. Sez. Un. n. 16756/14 e Cass. Sez. Unite n. 3032/11).

Il suddetto approdo giurisprudenziale non è stato in nessun modo intaccato dall'ordinanza della Cassazione n. 27991 del 24.9.2013. Tale ordinanza, infatti, ben lungi dal sancire la giurisdizione del giudice amministrativo *in subjecta materia*, ribadisce la giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario in materia di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Nella suddetta ordinanza, infatti, la Cassazione precisa che *"nel merito della questione di giurisdizione, può premettersi in generale che le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario (...)* **Fin da Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399, questa Corte ha affermato che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.** Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, dunque, è stata dichiarata la giurisdizione del Giudice Amministrativo solamente in quanto "i docenti A.C.S., B.M. e S.D., precari inseriti nelle graduatorie di



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

circolo e di istituto del MIUR, hanno impugnato innanzi al TAR per il Lazio (solo) il D.M. n. 44 del 2011 concernente l'"aggiornamento" delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, sostenendo **che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo perché la controversia riguarda non già le graduatorie ma criteri, che asseriscono essere illegittimi e arbitrari, adottati dal cit. D.M. per individuare gli aventi diritti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento"**.

Detto in altri termini nel contenzioso azionato davanti al Tar Lazio i ricorrenti - diversamente dalla fattispecie in esame - non hanno impugnato le graduatorie ad esaurimento o richiesto l'inserimento nelle stesse, bensì unicamente il DM. 44/2011 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2011/2013.

Nella pronuncia 27991/2013 della Cassazione, infatti, si ricorda che la giurisdizione si deve attribuire al giudice amministrativo nella "[...] *diversa ... fattispecie allorché l'oggetto del giudizio innanzi al giudice amministrativo sia la **regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata, per quanto rileva in questo giudizio, con D.M. (MIUR) 12 maggio 2011, n. 44 ...In tal caso è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria.***"

Il giudice amministrativo, nell'applicare l'ordinanza 27991/2013 della Cass. ha quindi declinato la giurisdizione ogniqualvolta sia stata impugnata - unitamente al DM. - anche la graduatoria applicativa dello stesso, posto che la Suprema Corte ha infatti chiarito che quando "è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in



Avv. Tiziana Giarrusso
Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

parte qua (perché siano inseriti anche i docenti di 3 fascia delle graduatorie di circolo e di istituto), (Cass. SS.UU. 16 dicembre 2013, n. 27991) la giurisdizione è del giudice amministrativo.

Non così quando oggetto del giudizio sia “la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,” che va sottoposta al giudice ordinario del quale, dunque, permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria (così ex pluris Tar Lazio, III bis., n. 6445/2015 del 26 febbraio 2015).

Alla luce di tali premesse, dunque, appare evidente come la questione della giurisdizione debba essere risolta alla stregua del consolidato insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione secondo il quale *“in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. n. 297/94, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”*.

Tale orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza di merito la quale - sempre con specifico riferimento al contenzioso in esame - ha precisato che *“da un lato, le controversie promosse per l'accertamento del diritto all'utile collocamento nella graduatoria rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, non venendo in questione una procedura concorsuale, bensì*



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

l'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili e dunque atti ricompresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del dl.vo n. 165/2001, art. 5 (Cass. SU. n. 2799/2013), dall'altro lato il DM. 235/2014, del quale viene chiesta la disapplicazione in via incidentale, è stato annullato dal Consiglio di Stato nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 l'iscrizione nelle GAE (sent. n. 1973/2015)".

In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in esso assunti la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte al quale sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cass. SS. UU. n. 27991/2013)."

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai pacifica nel ritenere che *"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali".*

Come rimarcato dal Consiglio di Stato *"l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha confermato in parte quanto in precedenza affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze 10 novembre 2010, n. 22805, 16 giugno 2010, n. 14496 e 3 aprile 2010, 10510 a proposito della devoluzione al G.O. delle controversie relative non soltanto all'aggiornamento delle graduatorie concorsuali ma anche di quelle in cui (come nel caso di*



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

specie) si tratti dell'inserimento per la prima volta nell'ambito delle graduatorie stesse di soggetti che sono in possesso di determinati requisiti, per il cui apprezzamento non residua in capo all'amministrazione alcun margine di discrezionalità. Nella procedura concorsuale de qua, funzionale all'inserimento nelle graduatorie di cui all'OM 4 agosto 1996 n. 455 ricorrono in definitiva i (tre) presupposti sistematici i quali hanno indotto il Giudice della nomofiliachia amministrativa a ritenere la giurisdizione del Giudice ordinario in tale materia (ci si riferisce, in particolare, alla consistenza della posizione giuridica protetta, alla natura dell'attività esercitata dall'amministrazione ed all'inconfigurabilità di una procedura concorsuale in senso proprio. Ed infatti: a) quanto al primo aspetto, la posizione giuridica soggettiva dell'aspirante all'iscrizione nell'ambito di una graduatoria quale quella di cui all'OM n. 455 del 1996 assume la consistenza di diritto soggettivo (al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto); b) quanto al secondo aspetto, l'attività esercitata dall'amministrazione non assume alcun connotato di effettiva discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli, la quale resta basata su parametri rigidamente predeterminati; c) quanto al terzo aspetto, non è configurabile una procedura concorsuale in senso proprio, risultando applicabili le considerazioni già svolte dall'Adunanza plenaria nella più volte richiamata pronuncia, la quale ha sottolineato l'assenza di una procedura squisitamente valutativa (e non meramente accertativa) e l'assenza di un atto di approvazione. La sussistenza della giurisdizione del G.O. nella materia di che trattasi non è riferibile a un presunto 'diritto soggettivo all'assunzione' dell'interessato, quanto – piuttosto – nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimano l'iscrizione ex novo in una graduatoria retta da regole di fatto automatiche e predeterminate.



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

Né a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui divise potrebbe giungersi in relazione al fatto che l'attività di inserimento nell'ambito delle graduatorie per cui è causa è posta in essere da amministrazioni pubbliche.

Sotto tale aspetto, è appena il caso di osservare che nel vigente sistema costituzionale, il criterio di riparto di giurisdizione è basato sulla consistenza oggettiva della posizione giuridica soggettiva oggetto di tutela (art. 103, Cost. – criterio c.d. della causa petendi) e non sulla configurazione soggettiva del soggetto la cui attività incide sulla posizione giuridica oggetto di tutela”.

In sintesi “la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di gestione delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti si estende non solo allo scorrimento ma anche all'inserimento per la prima volta nell'ambito delle stesse; invero, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, nella materia de qua, è riferibile all'accertamento di un diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimano l'iscrizione ex novo in una graduatoria retta da regole predeterminate, atteso che l'attività dell'Amministrazione non assume alcun connotato di effettiva discrezionalità, in ordine alla valutazione dei titoli, e che non si è in presenza di una procedura concorsuale in senso proprio stante anche l'assenza di un atto di approvazione della graduatoria”.

Lo stesso Tar Lazio, sez. III, con sentenza del 2 luglio 2015, n. 8838, ha inoltre recentemente confermato la propria carenza di giurisdizione proprio in relazione alle controversie volte all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali in quanto *"sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto"* (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629;



Avv. Tiziana Giarrusso
Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS. UU. 13.02.2008, n. 3399; C.d.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Negli stessi termini è possibile richiamare le sentenze del TAR Lazio, sezione III bis, n. 4037/2015 del 29 gennaio 2015 n. 4464/2015 del 23 marzo 2015, n. 3418/2015 del 2 marzo 2015, n. 6118/2015 del 28 aprile 2015 n. 5164/2015 dell'8.04.2015, n. 6451/2015 del 5 maggio 2015; n. 7630/2015 e n. 7631/2015 del 28 maggio 2015, n. 8542/2015 del 19 giugno 2015, n. 8757/2015 del 30 giugno 2015, n. 8786/2015 del 01 luglio 2015, n. 8848/2015, n. 8846/2015, n. 08844/2015, n. 08839/2015, n. 8838/2015 e n. 8836/2015 del 2 luglio 2015, che hanno ribadito la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo proprio in ordine alla impugnativa delle graduatorie ad esaurimento emanate in forza del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 senza l'inserimento dei diplomati magistrali.

Per ragioni di completezza si ricorda come lo stesso dm. 325/2014 sancisce espressamente all'art. 11, che *"la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro"*.

In ultimo si cita la Sentenza del Tribunale di Pordenone n. R.G. 581/2015, la quale, sulla giurisdizione, testualmente dispone come: *"secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Ordinanza S.U. n. 3032 del 08.02.2011; S.U. n. 22805/10) i provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono restare compresi tra le determinazioni assunte con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utili per l'eventuale assunzione"*.



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

Per giunta, è lo stesso Ministero a ritenere, attraverso il D.M. n. 235/2014, che la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice del Lavoro, muovendo dal presupposto che la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale, traducendosi le graduatorie ad esaurimento in un elenco ove utilmente collocare soggetti già in possesso del titolo abilitante, in attesa dell'immissione in ruolo.

SULLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON CONSENTIVANO ALLA RICORRENTE DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA.

1. Il sistema di reclutamento dei docenti.

La vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto in possesso dell'abilitazione richiesta per il relativo accesso. Abilitazione peraltro, conseguita prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Per poter meglio approfondire le ragioni che rendono fondata la domanda formulata dalla ricorrente è opportuno, preliminarmente, analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

Ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 %, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”.*



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

Le suddette graduatorie predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

I diplomati magistrali, però, a causa a causa del disconoscimento – fino al mese di marzo del 2014 – del valore abilitante del titolo da essi posseduto, non hanno mai potuto presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie per cui è causa, restando relegati per anni nelle graduatorie di istituto valide esclusivamente per le supplenze temporanee.

1. La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: *“(...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione , (...)”*.



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di *“dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione”*, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, **escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati**, ma **facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE"**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito **la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.**

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, **ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.**

La ricorrente, però, **NON È “NUOVA ABILITATA”**, nel senso che **il conseguimento del titolo abilitante è avvenuto entro l'a.s. 2001/2002.**

Ne consegue la palese illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalle suddette graduatorie.

3. Il riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno adesso ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: *“Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)”*.



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate “[...] **continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]**”.

L'art. **197, comma 1, del D. Lgs 297/1994** ha stabilito, a sua volta, "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale.

Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Con il **DPR n. 232 del 1998** è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425".

L'art. **15, comma 7, il DPR 232/1998**, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente **fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale** iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175** - denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato *"Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale"*.

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, **all'art. 3, comma 1**, ancora più chiaramente stabilisce: *"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna"*.

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i **diplomati magistrali con il vecchio ordinamento**, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è **ricosciuto valore abilitante all'insegnamento**;

- i **diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio **non ha valore abilitante all'insegnamento**.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro*



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

l'anno scolastico 2001-2002 , conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968 , nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli n. 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994".

4. Il parere del Consiglio di Stato n. 3810 dell'11 settembre 2013 e il riconoscimento della validità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, inoltre, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il parere n. n. 3813 dell' 11 settembre 2013, ha riconosciuto che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Secondo tale parere, infatti, *“prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 D.L. 16 aprile 1994, n. 297”.*

5. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e il riconoscimento dell'abilitazione posseduto dalla ricorrente come titolo idoneo per l'ingresso nelle graduatorie per cui è causa.



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 **ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato **ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.**

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"*.

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

“In tal senso, i criteri, fissati dal D.M. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati” (Consiglio di Stato, Sentenza n. 1973 del 16.04.2015).

Il Consiglio di Stato, dunque, ha chiarito che nessuna norma di rango primario impedisce l'attuale inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento: la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, come abbiamo sopra visto, fa espressamente salvo l'inserimento nelle graduatorie permanenti (trasformate ad esaurimento) dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della legge, o comunque per l'aggiornamento 2007/2008, erano già in possesso di abilitazione.

L'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in virtù della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16.04.2015, da parte dell'amministrazione sarebbe dovuto avvenire **in via automatica**.

L'unica ragione per la quale ad oggi la ricorrente non è inclusa nelle graduatorie ad esaurimento risiede **esclusivamente** nell'illegittimo comportamento del MIUR che, in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie che si sono susseguiti in questi anni, **non ha mai concesso** l'ingresso nelle graduatorie ai docenti abilitati con il diploma magistrale, e ciò per l'erronea convinzione che il titolo dalla stessa posseduto non fosse abilitante.

6. Sulla efficacia *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché **l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega**



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*.

Tale categoria è costituita dagli **atti regolamentari e quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di **inscindibilità**: gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque la **produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento** (Cfr. Cass. Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass. 1998, 573*, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico**, attesane la **ontologica indivisibilità**, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierna ricorrente, con conseguente **esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere la richiesta della stessa invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.**



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

Tanto esposto e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, per tutte le ragioni di cui in narrativa sia in fatto che in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia del D.M. 235/2014, delle graduatorie definitive ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, ovvero di ogni ulteriore atto ritenuto ostativo, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad essere inserita, senza riserve, nelle graduatorie ad esaurimento, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, valide per gli aa.ss. 2014/2017;
- 2) per l'effetto, **condannare** le Amministrazioni resistenti a disporre l'inserimento a pieno titolo e senza riserve della Sig.ra Francesca Quicquaro nelle predette graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria e dell'infanzia valide per gli aa.ss. 2014/2017, con punteggio a lei spettante.

Con vittorie di spese e compensi.

Si producono i seguenti documenti:

doc. 1) Procura alle liti ;

doc.2) Diploma magistrale;



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

doc. 3) D.M. 235 del 01.04.2014;

doc. 4) D.P.R. 25.03.2014;

doc.5) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;

Dichiarazione di valore

I sottoscritti Avv.ti Tiziana Giarrusso e Annamaria Quicquaro dichiarano che, ai fini della normativa sul contributo unificato (L. 488/99), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, la presente causa è di valore indeterminabile e, che trattandosi di materia di lavoro, il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Con osservanza

Campobasso, lì 04.04.2016

Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento** delle province di Reggio Emilia per le classi concorsuali **AAAA ed EEEE**;



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.

- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO INFINE CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo, nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami_/2

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell’art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RISORSO

a) quanto al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ambito provincia di Reggio Emilia, convenuti mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ambito Territoriale della provincia di Reggio Emilia, con sede in Via Mazzini 6 42121 Reggio Emilia, sul sito istituzionale del MIUR con i seguenti dati :

- **autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data dell'udienza**;
- **nome dei ricorrenti** e indicazione dell'**amministrazione intimata**;
- **sunto dei motivi del ricorso**;
- **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati** come *“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017” e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Reggio Emilia*”;
- **testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.**

Con Osservanza

Campobasso, lì 04.04.2016

Avv. Annamaria Quicquaro

Avv. Tiziana Giarrusso



Avv. Tiziana Giarrusso

Avv. Annamaria Quicquaro

Viale Regina Elena n°54 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. / Fax: 0874 – 979048

STUDIO LEGALE

